

**Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 17.02.2015 n. 161**

**Materia:** pensione privilegiata

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE**

Composta dai magistrati:

Dott.ssa Piera MAGGI Presidente

Dott. Nicola LEONE Consigliere relatore

Dott.ssa Rita LORETO Consigliere

Dott.ssa Giuseppa MANEGGIO Consigliere

Dott.ssa Maria Nicoletta QUARATO Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio in appello in materia di pensioni civili, iscritto al n. **46979** del Registro di Segreteria, proposto dal signor

C. C. I. (cod. fisc.: Omissis), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce all'atto d'appello, dagli avvocati Fabio Pisani e Fernando Ianniello presso i quali elegge domicilio in Roma, Via Circonvallazione Clodia n. 36/A, **appellante**

**contro**

Ministero della Difesa, Direzione generale della Previdenza militare e della Leva, in persona del Dirigente pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, viale dell'Esercito, n. 186           **appellato**

**avverso** la sentenza n. **658/2013** della Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, depositata il giorno 1° ottobre 2013.

Visto l'atto d'appello e gli atti tutti di causa;

uditi, nell'udienza pubblica del 3 febbraio 2015, il Relatore, consigliere Nicola Leone; l'avvocato Ianniello per l'appellante; nessuno comparso per il Ministero della Difesa.

**Ritenuto in**

### **FATTO**

Con la sentenza impugnata è stato respinto il ricorso dell'appellante avverso il provvedimento (decreto n.393 del 19 luglio 2011 del Ministero della Difesa) con il quale l'Amministrazione appellata ha negato trattamento pensionistico privilegiato tabellare per l'infermità "*esiti di trauma della spalla dx con segni di instabilità posteriore della scapolo omerale*".

L'appellante formula, quindi, i seguenti **motivi d'appello**.

*Omessa e contraddittoria motivazione.*

L'appellante **conclude** perché la Sezione centrale d'appello, in accoglimento dell'appello *voglia annullare la sentenza impugnata per il denunziato "vizio di motivazione" e nel pronunziarsi nel merito conferire all'appellante il trattamento pensionistico di privilegio per l'infermità "traumatica" contratta in servizio.*

Non costituito il Ministero appellato.

Nell'udienza pubblica odierna l'avvocato Ianniello per parte appellante si riporta all'atto scritto e illustra alcuni punti salienti della vicenda processuale e fattuale. Nessuno è comparso per il Ministero della Difesa.

**Considerato in**

## **DIRITTO**

L'appello deve essere dichiarato inammissibile e la sentenza impugnata integralmente confermata.

L'appellante, dopo avere ricostruito la storia del servizio prestato, lamenta che il primo Giudice abbia errato nel ritenere che *i vari ricoveri in Ospedale Militare subiti dal militare non forniscano alcuna prova della natura traumatica della infermità.*

Osserva la difesa dell'appellante, che *la prima diagnosi dell'Ospedale militare di Cosenza precisa "distorsione" e la "distorsione" è espressione... di trauma.*

Quindi, la sentenza è criticata laddove afferma che *non possono essere assunte a prova indiretta o indiziaria i vari biglietti di entrata in Ospedali Militari o il referto di P.S. dell'Ospedale S. Giovanni di Roma in quanto attestano l'infermità e non la sua genesi.*

Rileva ancora che il giudizio della Commissione Medica ospedaliera di Roma recita: *... per quanto concerne la patologia di cui al punto A del G.D. = post-traumatica.*

Preliminarmente, il Collegio rileva che l'articolo 1, comma 5 del d.l. 15 novembre 1993, n.453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, modificato dall'articolo 1 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, nell'introdurre nell'ordinamento la possibilità dell'appello nella materia pensionistica (in precedenza il giudizio pensionistico prevedeva, davanti alla Corte di conti, un grado unico di giudizio), contemporaneamente lo ha limitato ai *solì motivi di diritto*; la norma definisce poi, *questioni di fatto* (in relazione alle quali l'appello non è ammissibile) *quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni.*

La Corte di cassazione ha statuito che *ricorre il vizio di omessa motivazione, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito*

*apoditticamente neghi che sia stata data la prova di un fatto ovvero che, al contrario affermi che tale prova sia stata fornita, omettendo un qualsiasi riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto la circostanza in questione, sia al relativo risultato. (Cass., n. 871 del 15 gennaio 2009).*

Con sentenza n. 161 del 9 gennaio 2009, la stessa Corte di cassazione ha statuito che *la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi". Ne consegue che non può ritenersi affetta da nullità la sentenza per il solo fatto che si limiti a recepire, trascrivendola, la motivazione di un altro provvedimento giudiziale adottato sulla medesima questione, ferma la necessità che la motivazione trascritta non presenti, essa stessa, i vizi della motivazione apparente.*

Si può, infine, richiamare la decisione n. 28625 del 21 dicembre 2009 resa dalla Corte di cassazione a Sezioni unite, che ha così statuito: *Il vizio di carenza di motivazione delle pronunce della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, denunciabile con il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sia sotto forma di difetto assoluto di motivazione che di motivazione apparente, è rilevabile solo quando il giudice disciplinare omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza un'approfondita disamina logica e giuridica, mentre resta escluso nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte.*

Il Giudice unico delle pensioni ha rilevato che all'atto dell'arruolamento l'appellante era stato dichiarato idoneo, ma *il dato storico non può essere ritenuto appagante e dirimente perché la natura dell'infermità è tale che essa, difficilmente, può essere diagnosticata in sede di una normale visita, richiedendosi accertamenti e manovre specifiche per far risaltare la lassità capsulo legamentosa di un'articolazione.*

Il Collegio, pur senza poter entrare nel merito del fatto, al fine della valutazione della congruenza della sentenza, esamina gli atti del giudizio, da cui risulta quanto segue.

Verbale della Seconda Commissione medica ospedaliera di Roma (B20615402 del 22 gennaio 2008): *diagnosi: esiti di trauma della spalla destra con segni clinici di instabilità posteriore della scapolo omerale*; di qui il giudizio di non idoneità al servizio militare incondizionato.

Quanto alla etiopatogenesi della patologia, la Commissione la definisce: *traumatica*.

Risulta che in data 13 settembre 1995 il militare venne ricoverato all'Ospedale militare di Chieti per *sospetta calcolosi della colecisti in epigastralgia di N.D.D.*

Il Ministero della Salute – Ufficio IX ex DGPROG – Attività Medico – Legale, in data 23 aprile 2013 ha espresso alla Sezione territoriale il seguente giudizio, in relazione ai quesiti posti dal giudice territoriale con ordinanza n. 418/2012: *lo scrivente Ufficio ritiene doveroso affermare che la infermità posta in diagnosi (in termini di “esiti di trauma della spalla destra con segni clinici di instabilità posteriore scapolo-omerale”, diagnosi formulata dalla C.M.O. del 22/01/2008) non possa essere imputata né in termini causali né concausali a fatti di servizio, non essendovi alcuna attestazione di reale trauma incorso in servizio, né essendo riportati eventi traumatici minori tali da poter aggravare una situazione anatomica di base su cui si fosse iscritta e stabilita una condizione di instabilità articolare scapolo-omerale.*

Il parere di cui si sono ora riferite le conclusioni è piuttosto analitico e esclude che, *anche se si fosse trattata di vera e propria lussazione scapolo-omerale destra, evenienza assai poco verosimile, si è comunque trattato di un singolo episodio lussativo che, non avendo apportato alcun danno anatomico stabile e permanente, ha impedito l'instaurarsi di un substrato anatomico per lo sviluppo di un quadro di lussazione abituale della spalla... Nel caso de quo, evidentemente, o non vi è stata alcuna lussazione di spalla, ma unicamente una distorsione della stesa su base presuntivamente post-traumatica eccepita dalla parte ma non attestata da alcuna documentazione clinico-amministrativa, ovvero vi è stato un singolo episodio sub-lussativo più che lussativo tout court (si riportava una diagnosi di “sospetta” lussazione), senza né lesioni fratturative delle componenti osteo-scheletriche né lesioni delle componenti capsulo-legamentose.*

Il Collegio ritiene, alla luce del parere medico legale ora riferito che il primo Giudice abbia fatto buon uso delle risultanze processuali e la motivazione sia corretta sotto il profilo fattuale e argomentativo-logico e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la sentenza impugnata integralmente confermata.

In mancanza di costituzione dell'appellato, non è luogo a deliberare sulle spese di difesa.

Nulla per le spese del giudizio.

**P.Q.M.**

LA CORTE DEI CONTI - I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta, **dichiara inammissibile** l'appello in epigrafe avverso la sentenza n. 658/2013 della Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio che, per l'effetto, è confermata. Nulla per le spese del giudizio.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 3 febbraio 2015